DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1985

relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/632/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE (4), in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/321/CEE (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che un'epidemia di afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia può rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;

considerando che, in conseguenza di tale epidemia, la Commissione ha adottato varie decisioni, tra cui la decisione 85/163/CEE, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (7);

considerando che la Commissione ha ripetutamente modificato la propria decisione 85/163/CEE, da ultimo con decisione 85/514/CEE (8), onde far coincidare le parti del territorio italiano da sottoporre a restrizioni degli scambi con l'andamento della malattia;

considerando che, date le numerose modifiche apportate alla decisione 85/163/CEE, è preferibile emanare una nuova decisione;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata a talune parti circoscritte del territorio italiano;

considerando che oggi il morbo si è tuttavia nuovamente manifestato nella provincia di Modena, dopo un intervallo di nove mesi, a causa probabilmente di un ceppo di virus diverso da quello che aveva provocato l'epidemia iniziale;

considerando che appare necessario modificare la portata delle misure restrittive adottate, onde tener conto dell'evoluzione della malattia e dei provvedimenti presi a livello locale dalle autorità italiane;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di animali vivi delle specie bovina e suina in provenienza dalla parte del territorio italiano definita in allegato.

2. Il certificato, previsto dalla direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali in provenienza dall'Italia dev'essere completato con la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione della Commissione del 18 dicembre 1985».

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.
(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(6) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 39.
(7) GU n. L 63 del 2. 2. 1985, pag. 23.
(8) GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 52.

Articolo 2

1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio delle carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla parte del territorio italiano definita in allegato od ottenute da animali provenienti da questa parte di territorio e macellati al di fuori di essa.

2. Tuttavia, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984.

3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia, deve essere completato con la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione della Commissione del 18 dicembre 1985».

Articolo 3

1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne, diversi da quelli che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, in provenienza dalla parte del territorio italiano definita in allegato, o preparati con carni ottenute da animali provenienti da questa parte di territorio e macellati al di fuori di essa.

2. Tuttavia, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne preparati con carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984.

3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (2), che accompagna i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, spediti dall'Italia, dev'essere completato con la seguente dicitura:

«Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 18 dicembre 1985».

Articolo 4

Gli stati membri provvedono a che gli autocarri in provenienza dall'Italia, che hanno trasportato animali vivi, siano sottoposti a disinfezione prima di entrare nel territorio di un altro stato membro, al più tardi al momento della loro entrata.

Articolo 5

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione entro tre giorni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La Commissione segue l'evolversi della situazione; la presente decisione sarà eventualmente modificata alla luce di tale evoluzione.

Articolo 7

La decisione 85/163/CEE della Commissione è abrogata il terzo giorno successivo alla notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi:

   — province di Firenze, Pistoia e Verona;

   — per la provincia di Reggio nell'Emilia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 9, 11 e 12;

   — per la provincia di Modena, il territorio dell'unità sanitaria locale n. 16 e la parte settentrionale del territorio dell'unità sanitaria locale n. 17 delimitata al sud da una linea est-ovest tracciata a partire dall'incontro delle frontiere delle unità sanitarie locali n. 12 e 13;

   — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 13 dicembre 1985.

2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni:

   qualsiasi parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° novembre 1985.